

COME EVITARE I PROBIVIRI

**RACCOLTA DI DECISIONI E PARERI
DAL CONGRESSO DI SORRENTO
ALLA VIGILIA DELL'ASSISE DI BERGAMO**

Roma, 25 novembre 2010

Questo lavoro nasce dalla difficoltà, spesso incontrata negli anni, di svolgere nel migliore dei modi il difficile ruolo assegnato ai Probiviri nella nostra vita associativa: assicurare giustizia rapida e certa agli iscritti. Si è avvertita anche l'esigenza di offrire una guida di comportamento (come convocare un'assemblea di redazione, la procedura più corretta per eleggere un CdR.) Ai colleghi ed agli organismi chiamati ad interpretare ed applicare Statuto e Regolamento. Troppo spesso il Collegio Nazionale ha dovuto correggere e riformare decisioni assunte in violazione delle più elementari norme procedurali; in quei casi la forma ha impedito di entrare nel merito della sostanza. La strada scelta per raggiungere gli obiettivi è stata quella di una raccolta a campione di decisioni e motivazioni adottate dal Collegio Nazionale dei Probiviri negli ultimi anni. Una guida per evitarli!

D'intesa con Presidente e Segretario generale della FNSI un gruppo di Probiviri nazionali (Toni Cembran, Orietta Bonanni e Franco Mancini) cui va il mio ringraziamento e quello dell'intero Collegio, ha lavorato alla raccolta ed all'integrazione della giurisprudenza probivirale che, arricchita dal contributo del direttore della FNSI Giancarlo Tartaglia, offriamo alla categoria.

Romolo Acampora

TRA RICERCHE E PROPOSTE

Quale ruolo, quale valore per i Probiviri nella vita della Federazione? Entro quali confini e su quali basi sono chiamati ad operare: etica sindacale, buonsenso, ricerca dell'equità, della giustizia? Per il vecchio Zingarelli i probiviri sono arbitri in questioni di lavoro fra maestranze e direttori o proprietari, mentre il Sabatini-Coletti offre la definizione di persone di notoria onestà e autorevolezza chiamate a esercitare funzioni consultive, di controllo o di conciliazione, così come per il Devoto-Oli i loro pareri, autorevoli e spesso determinanti, vanno riferiti alla condotta dei soci e degli iscritti. Il latino conferma tutto ciò in linea etimologica – “vir probus” come uomo buono, bravo, abile, in grado di tenere una “proba oratio”, cioè un discorso onesto come ricorda Cicerone - però è il complesso percorso sindacale vissuto in un secolo di vita giornalistica il vero punto di riferimento per definire meglio, se possibile, questo delicato organismo.

Il Collegio nazionale ha affrontato il tema complesso della identità degli organismi probivirali (la loro natura – ne parla a fondo in un profilo storico il direttore Tartaglia – i confini d'intervento, le norme di riferimento, la prassi, ecc.) tentando di ragionare per materie e per situazioni, queste ultime spesso diverse fra loro, seppur riferite allo stesso tema, tante sono le varianti nella vita delle relazioni redazionali.

Vari segnali, sempre più evidenti, di pesante cambiamento del giornalismo – cosa del resto che sta avvenendo nella società – suggeriscono continue riflessioni su ruoli e strumenti della nostra organizzazione sindacale. Un riferimento per tutti, le moderne tecnologie protagoniste del momento, configurando nuove logiche aziendali, finiscono per incidere anche sui tempi e sui modi del lavoro quotidiano, logorando spesso i rapporti, mentre le vecchie norme di condotta vengono non di rado eluse o inquinate dall'ambiguità di ruoli non sempre rispettosi dell'etica sindacale. Tutto ciò sta complicando la vita dei Comitati di redazione chiamati a vigilare sul rispetto delle regole e sulla correttezza dei comportamenti, a fronte di un moltiplicarsi di situazioni determinate dal fiorire di strutture redazionali non sempre regolari e dalla disparità di trattamenti contrattuali. Ne deriva che il compito dei CdR e via via delle sedi successive di intervento (dai Collegi probivirali regionali al Collegio Nazionale) si fa ogni giorno più complesso e delicato.

Già ne coglieva l'urgenza il Presidente del Collegio nazionale Giancarlo Favret al 20° Congresso della stampa (Bormio 1989) parlando di “ruolo destinato a continue verifiche perché tanto più incalzanti diventano le offerte di informazione, alimentate dallo sviluppo delle tecnologie, tanto più si affina il gusto del lettore”.

Temi grossi, portanti, controversi, con soluzioni a volte contraddittorie per le frequenti diversità fra Statuto federale e Statuti locali hanno impegnato i Probiviri nazionali. Se ne deduce che il Collegio nazionale è un organismo di tutela della dignità professionale, di tutela dei rapporti fra Associazioni e singoli associati fra di loro e le Associazioni stesse; ma anche di stimolo nei confronti della FNSI affinché Statuto e Regolamenti siano sempre più adeguati ai cambiamenti in corso nel panorama dell'informazione. Norme statutarie, consuetudini e regole di comportamento non scritte sono il riferimento di ogni Collegio probivirale con l'obiettivo finale di riaffermare spirito di collaborazione, valori professionali di lavoro e di semplice rapporto fra gli iscritti, assicurando, in definitiva, il rispetto di quella massima fondamentale che da oltre cento anni ha l'obiettivo di garantire un profilo sindacalmente e deontologicamente corretto della categoria. In questa logica è stata catalogata una serie di temi, per ognuno dei quali è data la sintesi, a titolo esemplificativo, di alcune vertenze significative nell'arco degli ultimi 8 Congressi, a partire da Sorrento 1984.

Dal Congresso di Bormio ad oggi – ma anche in precedenza - il Collegio Nazionale dei Probiviri si è trovato ad affrontare argomenti più diversi: tutela professionale, rapporti di convivenza, rapporti di gerarchia, diritto di cronaca e diffamazione, deontologia, comportamenti antisindacali, comportamenti in regime di sciopero, computo dell'anzianità di iscrizione, ruolo ed elezione del CdR, vizi di forma, informazione e pubblicità, competenze disciplinari, competenze

sindacali, ruolo del direttore, procedure elettorali, incompatibilità, esecutività dei lodi, clausola compromissoria, terzietà del giudizio, ricorsi.

Quello che il Gruppo uscente consegna ai colleghi è un primo lavoro di analisi – un po' studio e un po' catalogazione - senza la pretesa della casistica definitiva, ma come proposta di continua ricerca e aggiornamento affidato a chi in futuro sarà chiamato a questo delicato compito.

di Giancarlo Tartaglia

IL Collegio dei Proviviri, ovvero l'esigenza di dare vita all'interno della categoria ad un organismo che potesse dirimere le controversie tra colleghi, è stato l'elemento fondativo da cui hanno tratto origine le Associazioni Regionali e la stessa Federazione Nazionale della Stampa. La prima esperienza associativa, come è noto, è stata quella dell'Associazione Periodica della Stampa Italiana, antesignana della "Romana", costituita nel 1877 a soli 7 anni di distanza dalla breccia di Porta Pia e dalla proclamazione di Roma capitale, con il relativo trasferimento sulle sponde del Tevere non solo del potere politico, Monarchia, Governo, Camera e Senato ma anche del "quarto potere", con la nascita di numerosi giornali e il trasferimento da Milano, Torino e Firenze di altre storiche testate. La comunità giornalistica romana, anche per il suo numero consistente e crescente, sentì subito il bisogno di avere al suo interno una struttura di riferimento, un organo giudicante, che potesse velocemente "fare giustizia" nelle dispute giornalistiche. L'occasione, casuale, fu fornita dallo scontro tra un giornalista del *Fanfulla*, Felice Albanese e l'onorevole Paolo Pietrantoni, anch'egli giornalista. L'Albanese sulle pagine del suo giornale aveva ironizzato in termini pesanti nei confronti dell'onorevole Pietrantoni, che era genero del Ministro della Giustizia Pasquale Stanislao Mancini. Il Pietrantoni, in risposta, aveva schiaffeggiato l'Albanese e da questo "oltraggio" era nata l'ennesima sfida a duello. Il caso non era certamente il primo, ma fu quell'ultima goccia che indusse i giornalisti romani a ricercare una soluzione che potesse evitare di risolvere le questioni d'onore sul terreno del duello. Artefice dell'iniziativa fu il fondatore e direttore del *Messaggero*, Luigi Cesana, all'epoca direttore de *Il Diritto*, e così, da un'assemblea del 20 maggio del 1877 nacque l'idea di costituire un Giurì d'onore, al quale tutti i giornalisti avrebbero avuto la possibilità di ricorrere in presenza di una reale o presunta offesa giornalistica di un collega, per ottenere "giustizia" ed evitare il giudizio delle armi.

E', perciò, proprio da questo primo Collegio probivirale che si può datare la nascita delle nostre organizzazioni. Intorno al Giurì nacque, infatti, l'Associazione della Stampa Periodica con l'intento, come ricorderà Eugenio Ferro animatore della nuova associazione, di chiudere "il periodo del monadismo e dell'anonimia della nostra stampa periodica" e aprire "quello di un suo recapito e di una sua ragione sociale".

Vale la pena, in questa sede, ricordare che quel primo Giurì, chiamato Corte d'onore, era presieduto da Silvio Spaventa ed era composto da esponenti prestigiosi del mondo giornalistico-politico e della cultura giuridica, con il compito di dirimere attraverso i propri lodi le dispute "in occasioni di polemiche giornalistiche" ed anche di intervenire, su richiesta di parte, per verificare se le polemiche di stampa avessero ecceduto rispetto ai canoni della comune deontologia professionale.

Se quel lontano Giurì può essere considerato il padre delle nostre attuali forme associative, anche il contratto collettivo di lavoro, a ben vedere, affonda le sue origini in una matrice probivirale.

Quando infatti nel 1893, nella pressoché totale assenza di norme legislative per regolamentare e tutelare il lavoro, il Parlamento italiano approvò una legge che prevedeva la possibilità di costituire nelle aziende industriali collegi probivirali per dirimere contenziosi tra singolo lavoratore e datore di lavoro, inerenti il rapporto di lavoro, l'Associazione della Stampa Periodica, seguita dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti, costituitasi nel 1890, e successivamente dalle altre Associazioni territoriali che erano sorte spontaneamente nei principali capoluoghi di regione, diede vita, d'intesa con gli editori, ad un Collegio probivirale che aveva lo scopo di poter individuare soluzioni in presenza di vertenzialità tra un singolo giornalista e il suo editore. Ogni giornalista poteva ricorrervi qualora ritenesse violato un suo diritto. L'attività di questo Collegio probivirale, come quello delle altre Associazioni, ha costituito per decenni l'attività principale delle organizzazioni giornalistiche. Grazie al loro lavoro furono gettate le prime basi di un corpo normativo per la regolamentazione del rapporto di lavoro di categoria. E' da una sentenza

probivirale, per esempio, che nacque il diritto a percepire una “indennità fissa” al momento della risoluzione del rapporto legata alla qualifica di appartenenza. E’ sempre una sentenza probivirale che stabiliva il diritto del giornalista di poter collaborare anche con un'altra testata, purché nei limiti di fedeltà alla testata di appartenenza.

La rilevanza di quella giurisprudenza probivirale si evince anche dalla ripetuta pubblicazione di consistenti massimari dei loro lodi, che rappresentavano nel loro insieme un codice del lavoro giornalistico. Quando all’interno della categoria emerse l’esigenza di arrivare ad una regolamentazione contrattuale, prevalse in prima battuta la prospettiva legislativa, ovvero la possibilità di regolamentare il lavoro giornalistico attraverso una legge dello Stato. Ne erano sostenitori giuristi illustri come il Filomusi-Guelfi, che vi lavorò con passione, e giornalisti politici, come Luigi Luzzatti, presidente dell’Associazione Romana che fece presentare per ben due volte un progetto di legge in tal senso e che ripresentò una terza volta, proprio quando era presidente del Consiglio, dal suo Ministro di Grazia e Giustizia. Nonostante l’impegno di buona parte dei dirigenti associativi e federali, quel disegno non diventò mai legge. In molti, a quel punto, sostennero la possibilità di affidarsi completamente nella regolamentazione del lavoro ai lodi probivirali, seguendo la via del diritto anglosassone di Common Law. La via non fu mai abbandonata, anche quando nel 1910, dopo la nascita dell’Unione degli Editori, si affacciò l’ipotesi di un accordo contrattuale tra le due categorie. E in effetti il primo contratto di lavoro firmato nel 1911 dalla Federazione della Stampa con gli Editori, dal titolo “convenzione d’opera giornalistica”, se conteneva i primi embrionali articoli che fissavano gli incunaboli dei diritti del lavoro, riaffermava le competenze e la validità dei collegi probivirali. Competenze e validità che sono rimaste integre anche negli anni successivi quando a quella prima convenzione fu sostituito un vero e proprio contratto nazionale di lavoro giornalistico. Quei Collegi probivirali hanno continuato a lavorare e ad assicurare protezione e certezza di diritto a tutta la categoria fino all’alba del regime fascista, quando, alla fine del 1926, furono cancellati con un colpo di spugna insieme alla libera Federazione della Stampa e alle Associazioni Regionali e sostituite dallo Stato corporativo che il fascismo imponeva all’Italia.

La loro importanza è sempre stata riconosciuta ed apprezzata. Quando allo scoppio della grande guerra un giovane Mussolini, appena uscito dal Partito Socialista e dalla direzione dell’*Avanti!* abbracciò la causa dell’interventismo al fianco delle democrazie e contro gli imperi autocratici, fondando un nuovo quotidiano, *Il Popolo d’Italia*, per sostenere le sue nuove posizioni e si trovò di fronte all’accusa di indegnità morale per aver fatto ricorso a fonti finanziarie ignote e oscure, fece ricorso, per chiarire la sua posizione, al presidente del Collegio dei probiviri dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, Oreste Poggio. Poteva rivolgersi alla Magistratura ordinaria o poteva richiedere il lodo arbitrale di chiunque altro. Scelse Oreste Poggio per il grande riconosciuto prestigio del Collegio dei probiviri della Lombardia.

Con la caduta del fascismo e il ritorno della libertà e della democrazia la Federazione della Stampa e le Associazioni regionali risorsero per unanime volontà di tutta la categoria che dopo un ventennio di dittatura voleva ancora riconoscersi nelle sue vecchie e gloriose strutture organizzative. Nel mutato quadro giuridico-legislativo, i Collegi probivirali non rientrarono più nella contrattazione collettiva che, dal 1947 in poi, ha regolamentato ogni aspetto del rapporto di lavoro giornalistico, definendo con puntualità diritti economici e normativi. Ma i collegi probivirali sono rimasti nella struttura federale e associativa. Ancora oggi essi rappresentano un momento alto e delicato della nostra vita collettiva. Non a caso lo statuto prevede che possano far parte del Collegio probivirale solo coloro che abbiano almeno 10 anni di anzianità professionale e pone il tassativo divieto per i probiviri di coprire qualsiasi altra carica in qualsiasi altro organismo centrale o periferico della Federazione e delle Associazioni. Due requisiti che sottolineano il valore che l’intera categoria riconosce a questo organismo.

La raccolta giurisprudenziale che con questa pubblicazione il Collegio Nazionale dei Probiviri offre al giornalismo italiano si richiama, indubbiamente, ai precedenti storici cui abbiamo brevemente accennato e vuole essere soprattutto uno strumento e un supporto per tutti quei

giornalisti che vivono costantemente con adesione e passione la vita di un organizzazione sindacale che ha superato con successo i suoi 100 anni di vita e che guarda con immutata volontà unitaria al suo futuro.

CASO PER CASO

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Massima: Rientra nei poteri di un CdR muovere critiche alla conduzione di una testata per l'affermata compressione dell'indipendenza professionale, a cagione della commistione tra prodotto giornalistico e promozione pubblicitaria

(Lodo su vertenza CdR- "Corriere della Sera").

Il Collegio dei Probiviri della Lombardia (aprile – maggio 1984) emette una censura nei confronti del CdR del "Corriere della Sera" per i contenuti di un comunicato stampa nel quale si contesta al direttore della "Domenica del Corriere" la "svendita degli spazi redazionali". In particolare si cita una serie di servizi che ha per titolo "Alla scoperta dell'Italia che ci nutre", dedicata al settore alimentare e destinata ad incrementare gli spazi inserzionistici con contratti pubblicitari. Secondo il CdR, i servizi "offendono la dignità e l'indipendenza della professione". L'autore di questi servizi è il collega F. C., che non viene citato nel comunicato del CdR ma, ritenendosi calunniato e diffamato, fa ricorso al Collegio dei Probiviri della Lombardia, che apre un procedimento disciplinare concluso con una censura nei confronti dei colleghi del CdR. L'accusa di C. al CdR è sostanzialmente di non aver difeso i diritti di un collega. Secondo il Collegio Lombardo non vi sarebbe stata lesione professionale se, invece che "di dignità e indipendenza della professione", nel comunicato si fosse parlato di "testata".

Il Collegio Nazionale **annulla** il lodo, nella considerazione che il contenuto del comunicato del CdR si rivela, in sostanza, una legittima critica ai modi di conduzione del settimanale, in particolare per la parte relativa alla collocazione di articoli pubblicitari presentati senza contrassegni e anzi come prodotto giornalistico.

A parere del Collegio Nazionale, bene ha fatto il CdR a parlare di professione e non di testata, la cui dignità peraltro discende dagli atteggiamenti professionali, innanzitutto quelli della direzione, *id est* proprio quelli che, nella precisa occasione, il CdR intendeva richiamare.

(Seduta Collegio Nazionale 15 novembre 1984 - Presidente Favret - Relatori Giacomo Maugeri e Domenico Danzuso)

RIFIUTO DELLA FIRMA

Massima: non può essere leso il diritto del giornalista, che non si riconosca più "autore" di un articolo a seguito dei tagli apposti dalla direzione in sede di sua stesura definitiva, a non vedere pubblicato con la propria firma il pezzo sconosciuto

(Lodo su vertenza "OGGI")

P. O., direttore di "OGGI", viene sanzionato dai Probiviri della Lombardia (14 novembre 1984) con la sospensione di 3 mesi dal Sindacato, a conclusione di una vertenza che lo ha posto in conflitto con il caporedattore del settimanale.

La vicenda nasce da un servizio che "OGGI" pubblica sotto il titolo: "Leopoldo Mastelloni, una bestemmia scuote la RAI". Il servizio ha una firma di copertura, in quanto l'autore, G. M., ne ha chiesto il ritiro, non riconoscendo più il pezzo come suo a seguito dei tagli operati dal direttore. Solo che il vero nome dell'estensore compare sia nel sommario che nell'editoriale.

Il direttore sostiene la tesi dell'errore tecnico, al quale si aggiunge il fatto che la pagina con il riferimento dell'autore del pezzo era stata chiusa il giorno prima. Inoltre il direttore conferma che i tagli sono dovuti al fatto che la bestemmia sarebbe stata pronunciata una sola volta e non due e che il servizio conteneva riferimenti a personaggi del mondo politico e dello spettacolo. In sostanza il direttore difende i tagli "con l'esigenza di non strumentalizzare politicamente l'episodio". La vicenda ha grande eco sulla stampa nazionale. Una successiva assemblea di redazione convocata dal CdR denuncia invece la censura politica operata dal direttore.

Il Collegio Nazionale riafferma la responsabilità del direttore circa la comparsa della firma in altre parti del giornale, ma riconosce anche il giusto peso alle attenuanti dovute a possibili errori tecnici, frequenti e a volte inevitabili nella confezione di un prodotto giornalistico. La buona fede del direttore appare inoltre confermata dal fatto che ha avuto cura di eliminare la firma dal servizio, come chiestogli dal collega. Resta comunque la lesione, della quale è pur sempre responsabile il direttore. Per questa ragione, il Collegio **rimprovera** la sanzione della sospensione in censura.

(Seduta Collegio Nazionale 14 settembre 1984 - Presidente Favret – Relatore Giovanni Pisano).

TUTELA PROFESSIONALE

Massima : *La comminazione di sanzioni per la mancata tutela di diritti morali e materiali del giornalista rientra tra le prerogative del Collegio dei Probiviri, non declinando in un intervento di carattere prettamente sindacale, bensì, più propriamente, nella censura di comportamenti antisindacali*

(Lodo su ricorso collega de "Il Mattino")

M. S., professionista, lavora dal 1962 a "Il Mattino" di Napoli, inquadrato come dimafonista (impiegato tecnico), pur svolgendo lavoro giornalistico. L'iter professionale di S. appare ostacolato da intrecci editoriali e da incomprensioni di varia natura che si prolungano nel tempo.

Il Collegio Nazionale **rimprovera** il lodo dei Probiviri dell'Associazione Stampa Napoletana, rilevando in primo luogo che S., rivolgendosi ai Probiviri, non chiede evidentemente un intervento sindacale bensì una tutela professionale, chiede cioè sanzioni per comportamenti antisindacali e non interventi di carattere sindacale. In secondo luogo il Collegio Nazionale tenta inutilmente una mediazione con i vertici giornalistici del giornale ed emette infine un lodo di censura nei confronti dei componenti del CdR (per atteggiamento passivo e per essere venuti meno alla tutela dei diritti morali e materiali derivanti dal Contratto e dalle norme di legge ed in particolare dallo Statuto dei lavoratori, là dove prevedono "la conciliazione delle controversie individuali e collettive sorte tra le parti"); di censura nei confronti del presidente dell'Assostampa Napoletana (per esser venuto meno ai poteri di indirizzo e di azione propri del Sindacato) e di ammonizione ai due direttori del "Mattino" succedutisi nel tempo, ai quali competeva per contratto il potere di proposizione delle assunzioni (art.6 CNLG).

(Seduta Collegio Nazionale 6 novembre 1986 - Presidente Favret - Relatori Domenico Danzuso e Aldo Sgroy)

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

Massima : *I doveri di solidarietà che avvincono gli iscritti ad un sindacato rendono censurabile la condotta di un giornalista che, ancorché investito di maggiori responsabilità sindacali quale componente di un Comitato di Redazione, si sottragga alla vertenza collettiva per perorare sul piano individuale le proprie ragioni*

(Lodo di sospensione su vertenza “Antenna Tre Veneto”)

Il Collegio dei Proibiviri del sindacato Giornalisti del Veneto sanziona con la sospensione di due anni un collega per “comportamento inaccettabile sotto il profilo sindacale e morale in quanto gravemente lesivo dei doveri di solidarietà che devono caratterizzare la condotta di ogni iscritto al sindacato”.

Il Sindacato Giornalisti del Veneto nell’aprile del 1993 aveva aperto una vertenza sindacale e giudiziaria con l’editore di “Antenna Tre Veneto”, allo scopo di sanare una situazione di irregolarità contrattuale che coinvolgeva in particolare i diritti di dodici giornalisti. Uno di questi comunicava ad un certo punto al Sindacato di aver raggiunto un accordo con l’amministratore unico dell’emittente. Immediato il deferimento al Collegio dei Proibiviri che sanziona il collega con la sospensione di due anni, per avere trattato a titolo personale una posizione tutelata dal Sindacato. Il collega si difende sostenendo tra l’altro di essersi comportato in questo modo per “ragioni economiche di bilancio familiare per l’incapacità del Sindacato di arrivare ad una seria trattativa”, affermando che “al momento di abbandonare l’azione legale non era più iscritto al Sindacato, anche se non aveva formalizzato le dimissioni dal Comitato di Redazione a causa della sostanziale inattività dello stesso”.

Il Collegio Nazionale conferma la sospensione di due anni, sostenendo tra l’altro che “la solidarietà non dovrebbe mai venir meno in quanto oltreché indiscutibile principio morale è fondamentale ragion d’essere del Sindacato. Ancor più grave si è rivelato il comportamento del collega sanzionato, in quanto era investito di una precisa responsabilità sindacale come componente del CdR, la cui funzione è quella di garantire le legittime aspettative dei giornalisti all’interno dell’azienda.

(Seduta Collegio Nazionale 25 maggio 1994 – Presidente Favret - Relatori Domenico Danzuso e Antonio Cembran)

COMITATO DI REDAZIONE

Massima: metodi e regole di principio per le elezioni dei Comitati di Redazione

(Lodo su vertenza elettorale del CdR de “Il Piccolo” di Trieste)

Il Collegio Nazionale dei Proibiviri, chiamato a pronunciarsi su una vertenza relativa alla elezione del CdR de “Il Piccolo”, nel confermare la decisione del Collegio Regionale dei Proibiviri del Friuli-Venezia Giulia che aveva ritenuto nulla l’elezione, da ripetersi con regole certe, assume un ruolo di stimolo nei confronti della Federazione della Stampa indicando, “alla luce delle norme carenti a livello federale e regionale, un regolamento di massima, o meglio di principio, da rispettare nel caso di elezioni del Comitato di Redazione”.

È parere del Collegio che “i giornalisti della Redazione centrale eleggono direttamente i 3 componenti del Comitato di Redazione; i redattori delle redazioni distaccate eleggono il componente del CdR, senza partecipare al voto della redazione centrale; l’Assemblea dei redattori dovrebbe, a questo punto, deliberare la metodologia della votazione che può essere effettuata con liste contrapposte, con seggi da assegnare con il sistema proporzionale oppure, indipendentemente dalle liste, anche senza la proporzionale, avendo però l’attenzione (questo è un principio contenuto nell’art. 9 dello Statuto Federale e nell’art. 9 del Regolamento Federale) di consentire di esprimere preferenze non superiori ai $\frac{3}{4}$ dei nominativi da eleggere. L’esempio pratico è, nel caso di 3 componenti del CdR da eleggere, di consentire a ciascun elettore di esprimere non più di due preferenze. Sempre per interpretare correttamente i due articoli sopracitati dello Statuto e del Regolamento, nel caso si voglia scegliere il sistema delle liste proporzionali, sarebbe giusto allora che queste fossero presentate da una congrua percentuale di aventi diritto al voto (10% o 15%). Resterebbe comunque cogente la regola sulle preferenze personali da esprimere sulla scheda: non più di $\frac{3}{4}$ dei candidati da eleggere. Si ricorda che il seggio va affidato a colleghi non candidati i

quali dovranno avere il compito di presiedere l'urna nel tempo stabilito della durata dell'apertura del seggio. Si consiglia come calda raccomandazione la custodia dell'urna. Nel caso di apertura del seggio per 48 ore, i redattori delle sedi decentrate potrebbero votare nella sede centrale, in modo da evitare – se la spesa del notaio fosse onerosa – rischi alla segretezza del voto. Si ribadisce che non sono ammesse deleghe di alcun genere, nè voti per corrispondenza. Il voto deve essere diretto e libero, ma effettuato dai redattori presenti in sede nel periodo di tempo in cui il seggio resta aperto”.
(*Seduta Collegio Nazionale 4 aprile 1997- Presidente Acampora - Relatore Giancarlo Bo*)

COMPETENZA DISCIPLINARE

Massima: Il potere di dirimere controversie e comminare sanzioni spetta agli organi regionali e nazionali della FNSI, in forza degli articoli 32, 33 e 36 dello Statuto Federale, e non è esercitabile da Unioni e Gruppi di giornalisti, non espressamente dotati di tali prerogative

(*Lodo su vertenza Gruppi di specializzazione*)

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa delle Marche riforma un provvedimento disciplinare del Gruppo di specializzazione UIGA rivendicando la competenza sulle controversie, anche laddove interne ai gruppi, esclusivamente in capo alle Associazioni regionali della Stampa.

La UIGA (Unione italiana giornalisti dell'automobile) aveva espulso dall'organizzazione un collega pubblicitista per comportamento “lesivo della dignità e del decoro professionale” (uso arbitrario dell'intestazione UIGA per corrispondenza privata) applicando l'art. 13 dello Statuto interno (...”la qualifica di socio si perde anche per comportamento lesivo alla dignità e del decoro professionali”).

In primo grado, i Probiviri rilevano che la facoltà di dirimere controversie e comminare sanzioni spetta agli organi regionali e a quelli nazionali della FNSI secondo gli artt. 32-33-36 dello Statuto federale. È da considerarsi pertanto nullo il provvedimento di espulsione adottato dalla UIGA. Il collega viene comunque sanzionato con la sospensione di 6 mesi per comportamento non corretto.

La sanzione viene confermata dal Collegio Nazionale.

(*Seduta Collegio Nazionale 28 novembre 2000 - Presidente Acampora – Relatore Gisfrido Venzo*)

ELEZIONI

Massima: nelle Commissioni Elettorali va evitato l'inserimento di probiviri regionali e nazionali

(*Lodo su presunte irregolarità nel corso delle elezioni per i delegati al Congresso dell'Associazione Stampa Subalpina del 16 e 17 gennaio 2000*).

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è chiamato ad esprimersi su un ricorso d'urgenza, successivamente modificato in esposto, del collega D. M. del 1 febbraio 2000 relativo a presunte irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle elezioni per i Delegati al Congresso dell'Associazione Stampa Subalpina.

Il collega M., in rappresentanza del Gruppo “Giornalisti Indipendenti”, contesta il fatto che “la Commissione elettorale ha autenticato un numero di schede imprecisato, senza cioè tenere un conteggio preciso delle medesime”, che le procedure di scrutinio si sarebbero svolte irregolarmente, che “le procedure antecedenti al voto sono state contrassegnate da anomalie”.

Inoltre pone dubbi circa l'incompatibilità di incarico in Commissione elettorale del Presidente del Collegio regionale. Infine il ricorrente sottolinea che “tutte le operazioni di scrutinio sono avvenute in un clima di altissima tensione e sono state caratterizzate da un comportamento fortemente ostile e volgare”.

Rispondendo al collega M. la Commissione elettorale “esclude che non vi sia stato un conteggio preciso sul numero di schede inviate”, che per lo scrutinio “è stato seguito il metodo adottato in tutte le consultazioni politico-amministrative”, che “la presenza nella Commissione elettorale del Presidente del Collegio dei Probiviri Regionale è stata determinata da una decisione del Consiglio direttivo e quindi ampiamente legittima”.

Il Collegio Nazionale si esprime ritenendo che “le elezioni si siano svolte nel sostanziale rispetto delle norme statutarie, sia pure in un clima di eccessiva tensione e di sgradevoli polemiche”. Inoltre “invita con fermezza le future Commissioni elettorali ad alcuni comportamenti rigorosi in materia di segretezza del voto, di autenticazione delle schede elettorali e della loro conservazione e stretto controllo; prescrive di evitare nel seggio ogni forma di propaganda verbale; raccomanda di evitare l'inserimento nelle Commissioni elettorali di componenti dei Collegi probivirali regionali e nazionali”. Infine “invita tutti i colleghi iscritti a mantenere nelle occasioni elettorali un comportamento ispirato ai principi generali che informano la nostra vita associativa”.
(*Seduta Collegio Nazionale 25 febbraio 2000 - Presidente Acampora – Relatore Paolo Lingua*)

SCIOPERO

Massima: valutate anche le opportune attenuanti, è comunque censurabile la mancata adesione ad uno sciopero indetto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro

(*Lodo su vertenza legata a comportamenti in occasione di uno sciopero proclamato dalla FNSI il 19 febbraio 2000*).

In occasione dello sciopero nazionale proclamato dalla FNSI il 19 febbraio 2000 nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, il collega R. S., redattore con contratto a tempo determinato presso il “Corriere di Arezzo”, non aderisce allo sciopero. Il collega motiva la sua posizione con la “condizione morale di chi a 61 anni”, dopo lunga disoccupazione, “si trova con ancora a disposizione un solo giorno di lavoro (il contratto è in scadenza il 20/2) e di fronte alla decisione unanime della redazione di non aderire allo sciopero”.

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Toscana, in data 20/4/2000, pur valutando le circostanze attenuanti del caso, ritenendo che lo sciopero “era stato indetto non per ragioni politiche; per dare una ferma risposta al tentativo degli editori di demolire tutte le garanzie sul lavoro e sui posti di lavoro”, commina la sanzione della censura al collega S..

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, “accertato che le circostanze attenuanti erano già state valutate e considerate nella decisione di primo grado”, conferma al collega R. S. la sanzione della censura.

(*Seduta Collegio Nazionale 5 febbraio 2001 - Presidente Acampora - Relatore Amerigo De Peppo*)

COMPETENZA SINDACALE

Massima: I poteri di rappresentanza e trattativa sindacale appartengono alle Associazioni della Stampa e non sono riconosciuti in capo ai Gruppi di Specializzazione

(*Lodo su vertenza Uffici stampa*)

Il Collegio Regionale dei Probiviri dell'Associazione Stampa Subalpina sanziona con la censura (seduta dell'11 gennaio 2002) il giornalista G. F. per indebita ingerenza rispetto ai compiti propri del Sindacato.

Nel dettaglio, si assume che F., presidente del GUS piemontese (Gruppo Uffici Stampa) interferisca pesantemente in una trattativa in corso fra l'Associazione Stampa Subalpina e l'Amministrazione comunale di Torino sull'applicazione della legge 150/2000 e l'inquadramento degli addetti all'Ufficio stampa di Torino. Con un'iniziativa personale, F. avrebbe sollecitato la responsabile della comunicazione di Palazzo Civico a "sospendere qualsiasi trattativa in corso", chiedendo un incontro.

Il Collegio Regionale rileva fra l'altro che, come presidente del GUS, F. non poteva ignorare il fatto che un Gruppo di specializzazione rivesta compiti di studio e di approfondimento e non di rappresentanza. Sia lo Statuto della FNSI che quello della Subalpina e dello stesso GUS non attribuiscono infatti alcun potere di trattativa sindacale ai Gruppi di specializzazione.

Il Collegio Nazionale conferma la sanzione della censura decisa in primo grado.
(*Seduta Collegio Nazionale 4 giugno 2002 – Presidente Acampora - Relatore Marzio Quaglino*)

ESECUTIVITÀ DEI LODI

Massima: al Collegio nazionale non è attribuito un potere sanzionatorio che renda obbligatoria l'applicazione delle sue decisioni

(*Lodo su vertenza Associazione Stampa Lombarda*)

Il Collegio Nazionale eletto al 22° Congresso di Villasimius dichiara nullo lo Statuto della Lombarda perché non approvato secondo le regole. L'Associazione stampa Lombarda non dà però corso al lodo dei Probiviri e il problema si ripresenta con un esposto del collega G. B., che viene esaminato dal successivo Collegio Nazionale, il quale riporta il tutto nell'alveo naturale dello Statuto, sollecitando l'inserimento di una norma adeguata.

Nel documento che chiude il dibattito all'interno del Collegio Nazionale si scrive tra l'altro che "la funzione probivirale, in entrambi i livelli di giudizio, è quanto mai delicata e discende – nella forma e nella sostanza politica – dall'adesione dei giornalisti italiani al Sindacato, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, frutto del *Patto federativo*. L'adesione volontaria al Sindacato porta pertanto con sé l'accettazione delle sanzioni che eventualmente i Collegi probivirali possono emettere per violazioni contrattuali e – latu sensu – deontologiche, per non interferire nelle competenze dell'Ordine. Gli Statuti territoriali e federale non prevedono interventi ulteriori e aggravanti nei confronti di chi non applica o si rifiuta di applicare la sanzione. Fino a non molti anni fa non si erano mai verificati casi di palese *vulnus* come quelli denunciati dal collega G. B. che lamenta la mancata applicazione della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri circa l'invalidità del referendum che varò il nuovo Statuto della Lombarda. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la dimensione di indifferenza che è l'*humus* dal quale traggono alimento questi allarmanti comportamenti. Inutile ripetere che la disattenzione nei confronti della sanzione equivale ad infrangere l'adesione al Sindacato e il *Patto federativo* tra le Associazioni territoriali. Anche per indicazione precisa dello Statuto federale tocca perciò a questo Collegio Nazionale dei Probiviri denunciare il rischio di una deriva morale e politica della categoria e i rischi che corre il Sindacato dall'abbandono degli iscritti al frazionamento particolaristico. Questo Collegio Nazionale ritiene perciò "che sia necessario e urgente, in sede di riforma o modifica dell'attuale Statuto federale, introdurre effettivi provvedimenti sanzionatori per chi disattende od ostacola le decisioni dei Collegi probivirali".

(*Seduta Collegio Nazionale 29 gennaio 2003 - Presidente e Relatore Romolo Acampora*)

RUOLO DEL DIRETTORE

Massima: Le contestazioni sui contenuti di una prestazione giornalistica rientrano nella sfera del giudizio e delle responsabilità del Direttore e tali compiti non sono delegabili ad altri organi della struttura aziendale, cui sono invece riconducibili unicamente poteri sanzionatori per violazioni estranee al tipico esercizio della professione giornalistica

(Lodo su vertenza CdR – Direttore “Messaggero”)

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana sanziona il direttore del “Messaggero”, con una ammonizione a conclusione di un'istruttoria avviata su esposto di due colleghi del CdR.

I due esponenti riferivano una serie di episodi, accaduti nella redazione del giornale, in rapporto ai quali il comportamento del direttore P. G. appariva censurabile sotto il profilo deontologico. In sostanza, a fronte di contestazioni di natura giornalistica (ad esempio asseriti errori professionali rilevati in qualche articolo), G. aveva abdicato al ruolo di direttore, delegandone la valutazione, per gli eventuali provvedimenti, alla Direzione del personale, cioè alla struttura amministrativa aziendale.

Il direttore del quotidiano rifiuta una mediazione tentata dal Collegio Regionale e contesta l'apertura dell'istruttoria, invocando vizi di procedura, “illegittimità dei presupposti e falsa applicazione di norme di legge del contratto collettivo”.

Nel deliberare la sanzione dell'ammonizione, i Probiviri della Romana si richiamano anche all'art. 51 del Contratto collettivo di lavoro (“le aziende possono assumere provvedimenti disciplinari per violazioni...soltanto quando queste non attengono all'esercizio della professione giornalistica”).

Il Collegio Nazionale conferma al direttore la sanzione della ammonizione, per essere venuto meno al suo ruolo delegando poteri propri a una figura aziendale non legittimata e per aver in sostanza negato al CdR quella funzione di mediazione che gli viene affidata dal Contratto di lavoro giornalistico.

(Seduta Collegio Nazionale 29 gennaio 2003 – Presidente Acampora - Relatore Giuseppe Bicci)

INCOMPATIBILITÀ DEL DIRETTORE

Massima: La condizione di direttore di testata è incompatibile con l'espletamento di incarichi sindacali

(Lodo su vertenza legata alla incompatibilità tra incarichi sindacali e direzione di una testata).

Il collega M. B., direttore responsabile del settimanale “La Voce di Chivasso”, nel quadro del rinnovo delle cariche alla Subalpina, viene eletto nel Comitato Esecutivo il 29/3/2003. Poco dopo il Collegio dei Probiviri della Subalpina riceve un esposto di sette colleghi che segnalano l'incompatibilità, sancita dallo Statuto della Subalpina, tra la presenza di B. nel Comitato esecutivo e l'incarico di direttore di testata. Il 19/6/2003 il Probiviri della Subalpina stabiliscono l'incompatibilità della posizione di B..

Nel suo ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri M. B. sottolinea che “l'incompatibilità tra incarichi sindacali e direzione di una testata non è prevista dalla FNSI”; che “la condizione di direttore responsabile è particolare, non essendoci un rapporto di lavoro dipendente ma solo un contratto di collaborazione esterna”; che “lo Statuto della Subalpina è ambiguo laddove sancisce l'incompatibilità per il direttore di aziende giornalistiche” e che “la natura locale e la modesta tiratura del giornale rendono insignificante il problema dell'incompatibilità”.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, in considerazione del fatto che lo Statuto della Subalpina è ritenuto “conforme dal Consiglio Nazionale della FNSI”, che il collega B. “svolge pienamente il ruolo di direttore di testata” e che “la presunta ambiguità' dello Statuto della Subalpina non viene ritenuta pertinente”, conferma la decisione di primo grado.

(Seduta Collegio Nazionale 25 febbraio 2004 - Presidente Acampora - Relatore Marzio Quaglino)

COMPETENZA DEI PROBIVIRI IN MATERIA DEONTOLOGICA ESECUATIVITÀ DEI LODI

Massima: I collegi del Probiviri sono autorizzati ad intervenire a tutela del rispetto delle regole deontologiche che presiedono al rapporto tra informazione e pubblicità e merita censura il comportamento del Presidente di un'Associazione regionale che, disconoscendo unilateralmente tale potere sanzionatorio, si sottragga al dovere di comunicazione agli iscritti dei provvedimenti disciplinari adottati dall'organo probivirale

(Lodo sulla competenza probivirale in materia deontologica)

A seguito di dichiarazione all'ANSA del segretario dell'USIGRAI, diretta a denunciare due casi di asserita commistione tra informazione e pubblicità all'interno di due telegiornali, il Collegio della Stampa Romana segnala al Consiglio regionale dell'Ordine i nomi degli autori dei due servizi televisivi in contestazione, in quanto non iscritti all'ASR, mentre, a carico dei direttori, regolarmente iscritti, contesta la violazione dell'art. 44 del CNLG, per mancata vigilanza sui casi di commistione in rassegna.

In data 19 maggio 2004, il Collegio probivirale regionale applica ai due direttori la sanzione più lieve, *id est* quella del “richiamo”.

Ricevuta la comunicazione formale di cui all'art. 34 dello Statuto, il presidente dell'Associazione Stampa Romana comunica al presidente dei Probiviri e, per conoscenza, al segretario dell'ASR ed al presidente dell'Ordine, la sospensione delle due comunicazioni, “in attesa di un pronunciamento da parte del prossimo Consiglio direttivo dell'ASR previa acquisizione di un parere scritto da parte dei legali dell'ASR”.

Il Collegio respinge le suddette argomentazioni, richiamando la piena competenza dell'organo probivirale all'esame della materia deontologica.

Il presidente dell'Assostampa si rivolge al Collegio Nazionale dei Probiviri per acquisire un parere, richiesta alla quale si associa il presidente dei Probiviri della Romana, mentre il presidente dell'Ordine rappresenta l'incompetenza dell'Assostampa in merito a giudizi e provvedimenti disciplinari su questioni deontologiche.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ritiene di munirsi di una preventiva consulenza dell'ufficio legale della FNSI e, in data 18 ottobre 2004, il Collegio dei Probiviri dell'ASR redige un documento che denuncia il vulnus all'autonomia ed all'indipendenza del Collegio e che viene letto al Congresso nazionale del 5 novembre 2004.

Il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri, nella seduta del 27 aprile 2005, stigmatizza che il presidente dell'ASR non abbia dato corso ad un obbligo di Statuto - quello della comunicazione del “richiamo” - posto che risulta indubitabile la competenza del Collegio probivirale regionale sulla *subiecta* materia, in forza dell'art. 29 dello Statuto, che menziona espressamente la “funzione disciplinare in merito al comportamento non conforme alla correttezza professionale”. Segnala,

inoltre, che l'art.2 del medesimo Statuto prevede, tra i compiti dell'ASR, quello di “difendere e tutelare la trasparenza dell'informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l'applicazione di un rapporto corretto tra pubblicità ed informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche”. Osserva, altresì, che, a mente dell'art. 34, comma 2, il “Presidente dell'Associazione è tenuto a dare notizia del provvedimento all'interessato”.

Il Collegio Nazionale annota, infine, richiamando l'art. 25 dello Statuto ASR e l'art. 28 dello Statuto federale, che la titolarità esclusiva del potere disciplinare in capo al Collegio dei Probiviri non è revocabile in dubbio e che il suo operato è insindacabile. Per concluderne che “il Collegio dei Probiviri della ASR sia competente ad aprire un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 34 dello Statuto associativo da parte del Presidente che ometta o sospenda la comunicazione agli interessati di provvedimenti del Collegio medesimo”.

(Seduta Collegio Nazionale 27 aprile 2005 - Presidente Acampora - Relatore Antonio Cembran)

INCOMPATIBILITÀ

Massima: La carica di amministratore di una società editrice è incompatibile con l'esercizio di funzioni sindacali

(Lodo su presunta incompatibilità tra appartenenza al sindacato e ruolo di editore).

Il collega A. G., membro della giunta esecutiva della Romana, ricorre al Collegio Nazionale dei Probiviri contro il pronunciamento del Collegio dei Probiviri del Sigim che il 14 settembre 2004 aveva rigettato il ricorso di G. nei confronti di F. B., iscritto nell'elenco dei giornalisti collaboratori del Sigim e amministratore della società Gajanet, proprietaria della testata Politicanet, quotidiano on line, accusato di comportamento antisindacale.

Il caso nasce da una vertenza che prende avvio nel 2003 quando Politicanet chiude. Tre giornalisti iscritti negli elenchi dell'ASR, pagati in forma di lavoro autonomo, chiedono il riconoscimento di lavoro subordinato. I tre colleghi sono assistiti da A. G..

Il Collegio Nazionale dei Probiviri rileva che nel “momento in cui B. aveva accettato di amministrare una società che doveva produrre informazione veniva a costituirsi controparte naturale dei dipendenti: di qui l'incompatibilità con la sua appartenenza al sindacato”. Secondo il relatore “il comportamento di B. è da ritenersi in contrasto con lo Statuto e i principi ispiratori della FNSI per il periodo in cui ha ricoperto cariche amministrative nelle società Gajanet”.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri accoglie il ricorso del collega A. G. e **rimforma** la sentenza infliggendo al collega F. B. la sanzione della censura.

(Seduta Collegio Nazionale 25 ottobre 2005 - Presidente Acampora - Relatore Gisfrido Venzo)

PROCEDURE ELETTORALI CDR

Massima: In applicazione del principio del “favor validitatis”, quando risulti assicurato che la volontà del corpo redazionale sia stata democraticamente espressa e che eventuali vizi formali, dovuti ad oggettive difficoltà logistiche, non abbiano inciso sul “principio di resistenza”, va assegnata prevalenza all'obiettivo di garantire agli iscritti rappresentanza e tutela

(Lodo su vertenza elettorale CdR “Il Centro”)

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Abruzzese delibera, nella seduta del 3 gennaio 2006, l'annullamento delle elezioni del CdR del quotidiano “Il Centro”, per inosservanza delle norme che regolano la segretezza del voto, con richiamo all'articolo 4 del Regolamento della

FNSI. Censura inoltre il giornalista V. P., membro del Comitato elettorale, per non aver provveduto a trasmettere le schede votate alla sede di Pescara nei termini previsti per lo spoglio e per aver effettuato lo spoglio delle schede votate a L'Aquila infrangendo la segretezza del voto.

A monte della decisione dei Probiviri regionali depongono queste circostanze: dalla redazione periferica dell'Aquila non sono stati fatti pervenire in tempo utile per lo spoglio i voti; lo spoglio è stato effettuato alla presenza di un solo membro della Commissione elettorale; alcuni colleghi hanno effettuato il voto telefonico.

Il Collegio Regionale rileva inoltre le seguenti anomalie: il Regolamento interno del Comitato elettorale era in contrasto con il "Regolamento per le elezioni dei fiduciari e dei comitati di redazione e norme di indirizzo" in vigore alla FNSI dal 27 giugno 2000 (fra l'altro indicazione dei nomi dei candidati, spoglio in unica sede, presenza di un solo componente della commissione elettorale ecc.)

Per il Collegio Nazionale i vizi formali, non dolosi, registrati nel corso delle votazioni, non hanno inciso sulla volontà, democraticamente espressa, del corpo redazionale, il che risponde all'obiettivo primario del Sindacato che è quello di assicurare ai propri iscritti gli organismi rappresentativi e di tutela previsti dallo Statuto.

In questa logica, il Regolamento della FNSI per l'elezione del CdR prevede testualmente all'art. 4 che "è ammesso il voto telefonico o per posta elettronica con comunicazione riservata alla commissione elettorale o a un garante esterno". Inoltre, le difficoltà obiettive in cui spesso si muovono le redazioni staccate e la problematicità di contemperare le esigenze del lavoro giornalistico con momenti diversi della vita redazionale (in questo caso la scadenza elettorale per il rinnovo del CdR) non sempre favoriscono il rispetto letterale delle regole.

Il Collegio Nazionale rileva infine che anche senza i sette voti della redazione staccata de L'Aquila la composizione degli eletti non sarebbe mutata.

Per queste ragioni il Collegio Nazionale **riforma**, annullandola, la decisione del Collegio regionale.

(Seduta Collegio Nazionale 9 maggio 2006 – Presidente Acampora - Relatore Alessandro Paci)

LEGITTIMAZIONE ATTIVA RICORSI

Massima: la legittimazione attiva alla proposizione di ricorsi al Collegio non può essere detenuta da società di capitali, bensì soltanto da singoli associati rappresentati dal Sindacato dei Giornalisti. Anche sul piano della legittimazione passiva, l'eventuale atteggiamento offensivo, per essere censurabile in sede probivirale, deve investire un giornalista consapevolmente percepito per tale.

(Lodo sulla legittimazione attiva alla proposizione di ricorsi)

La giornalista C. P. impugna il provvedimento disciplinare della diffida inflittale l'8 aprile 2009 dai probiviri del Sindacato Giornalisti delle Marche, che le avevano contestato un "comportamento non in linea con la solidarietà e la disciplina associativa che dovrebbe sempre intercorrere fra colleghi".

La vicenda nasce dall'esposto della giornalista M. T., collaboratrice di un'Agenzia incaricata della comunicazione e delle pubbliche relazioni del gruppo industriale "Sistemi 2000". T. lamenta che P., nell'ambito di una email indirizzata al titolare della suddetta società, recante protesta per le lacune informative ravvedute nel corso dei contatti tenuti con l'azienda in vista di un servizio redazionale, avrebbe screditato la struttura organizzativa della società stessa, addebitando siffatte disfunzioni in particolare all'assenza di un ufficio stampa. T. avverte di essersi sentita personalmente lesa da tale giudizio, quale componente dell'Agenzia responsabile della comunicazione della società stessa, ed invoca l'intervento del Collegio dei Probiviri territorialmente competente al fine di veder sanzionato un asserito comportamento antisindacale. Il Collegio adito

decide di comminare la sanzione dalla diffida, in considerazione del fatto che “pur senza dolo, il linguaggio usato nella comunicazione con terzi ha potuto negativamente interferire con il lavoro di una collega, perchè alcune espressioni ... possono provocare interpretazioni negative”.

P. impugnava la decisione dinanzi ai Proibiviri Nazionali, invocando, anche con l'ausilio di un parere legale, il riconoscimento della libertà di opinione, ed evidenziando, altresì, di non avere mai citato nel corso della conversazione telefonica e della mail, la persona fisica di T., che infatti aveva agito in seno ad un'Agenzia di comunicazione con la veste di società di capitali. Reclama altresì il diritto-dovere della riservatezza, “perchè il messaggio di posta elettronica gode della stessa privacy garantita alla corrispondenza ordinaria”.

Il Collegio Nazionale, investito della questione, previa audizione delle parti contendenti ed esperito infruttuosamente il tentativo statutario di una conciliazione, decide di **annullare** il provvedimento di diffida, osservando che: “ premesso che la vicenda risulta fondata sulla indebita diffusione di un documento tutelato dal dovere di riservatezza e dalla legge sulla privacy e, dunque, su un comportamento anti-giuridico, si rileva che, nella fattispecie, difetta palesemente la legittimazione attiva delle denunciante M. T.. Infatti, dalle emergenze istruttorie emerge che il soggetto coinvolto è una società di capitali, in quanto tale non rappresentata dal Sindacato dei Giornalisti”

(Seduta Collegio Nazionale 9 maggio 2006 – Presidente Acampora - Relatore Alessandro Paci)

ADESIONE A SCIOPERO

Massima: costituisce grave violazione dei doveri associativi, meritevole del provvedimento di radiazione, la mancata adesione ad uno sciopero correttamente proclamato, aggravata dalla tenuta di comportamenti diretti ad esercitare pressioni sui dipendenti per il fallimento dell'iniziativa sindacale.

(Lodo su radiazione per mancata adesione ad uno sciopero)

Il Collegio dei Proibiviri del Veneto, previa formale contestazione degli addebiti, adotta la sanzione della radiazione, a norma dell'art. 31 dello Statuto, nei confronti del giornalista V. P., per non avere questi aderito, nella veste di vice direttore del “Gazzettino Veneto”, all'agitazione di due giorni proclamata dal CdR e per avere esercitato indebite pressioni sui dipendenti, secondo testimonianze acquisite, affinché prestassero la propria opera, necessaria a consentire l'uscita del giornale. P. presenta impugnativa al Collegio Nazionale, lamentando in particolare la mancanza di prove circa la sua condotta antisindacale e rivendicando di non avere interferito sulla libera autodeterminazione dei colleghi.

Anche dietro parere dell'avv. Magalini e previa audizione delle parti, l'organo centrale conferma il provvedimento disciplinare, ritenendo di avere raccolto elementi utili e sufficienti ad accertare che il vice direttore si era adoperato presso il corpo redazionale per convincere i colleghi a rendersi disponibili a lavorare nei giorni di astensione per garantire l'uscita del giornale. Così facendo – conclude il Collegio – “era venuto meno ai vincoli sindacali, ponendo in essere condotte non coerenti e non in linea con gli scopi comuni, che l'associato s'impegna a rispettare e non già ad impedire ed ostacolare, come invece riscontrato nel caso di specie”. Con la mancata partecipazione allo sciopero - indetto dal Comitato di Redazione in modo formalmente e sindacalmente corretto - P. si è posto fuori dal Sindacato.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 889/2007, depositata il 4 maggio 2007, ha poi rigettato la domanda avanzata dal giornalista per l'annullamento della decisione del Collegio dei Proibiviri. Il Tribunale ha statuito che gli organi delle associazioni possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi ed il giudice ordinario ha il potere-dovere di valutare, ex art. 1455 cod. civ., se i fatti ascritti siano effettivamente gravi e di non scarsa importanza. Gli è invece precluso di valutare l'opportunità intrinseca della deliberazione. La sentenza ha altresì evidenziato

che la mancata partecipazione ad un solo sciopero di per sé può non avere un significato univoco e conciliarsi con la libera determinazione del singolo associato, ma, nella fattispecie, secondo il Tribunale è risultato che un “giornalista di capacità e prestigio indiscusso come P. V.... ha pure anticipato in modo non equivoco le sue vedute contrarie alla politica sindacale decisa nel caso specifico”.

(Seduta Collegio Nazionale 3 dicembre 2003 - Presidente Acampora – Relatore Antonio Cembran)

TERZIETA' GIUDIZIO

Massime: Il diritto ad ottenere un giudizio terzo ed imparziale comporta che, pur non essendo applicabile l'istituto della ricsuzione rispetto all'intero collegio probivirale, ed a prescindere dalla possibile operatività della stessa nei confronti di tutti i singoli componenti, al reclamante debba comunque essere garantito l'esame da parte di un Collegio individuato con i criteri del giusto processo. Ne consegue la necessità di devolvere la competenza ad altro Collegio, ogni qual volta una precedente pronuncia, avente ad oggetto la medesima controversia, sia astrattamente idonea ad escludere la terzietà e l'imparzialità dell'Organo giudicante.

In mancanza di una pronuncia idonea a definire il primo grado di giudizio, il Collegio Nazionale, attesa la sua funzione di Giudice di Appello, non può che rimettere gli atti agli Organi di primo grado, poichè un'eventuale pronuncia nel merito da parte dei Giudici del gravame comporterebbe la pretermissione di un grado di giudizio e, conseguentemente, un'inaccettabile compressione delle facoltà di difesa del ricorrente.

(Lodo sul diritto ad un giudice “terzo” e sulla inderogabilità del giudizio di prima istanza)

Con esposto del 23 gennaio 2009 il giornalista G. C. adice il Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI lamentando la mancata pronuncia, da parte del Collegio dei Probiviri di Stampa Romana, in ordine al ricorso prodotto a cagione di un'asserita condotta anti-sindacale di colleghi giornalisti. C., in particolare, imputa le irregolarità censurate ad una serie di immotivati ritardi nell'istruttoria della procedura, che gli avevano impedito, di fatto, di ottenere una decisione nel merito. Il ricorso del giornalista, invero, era stato oggetto di ben tre pronunce da parte dei Probiviri dell'ASR, delle quali due si erano espresse per l'archiviazione dell'esposto, mentre la terza aveva disposto il rigetto delle doglianze relative alla falsa testimonianza asseritamente resa da due testi.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, dopo aver dichiarato nulla quest'ultima decisione, invita il Collegio giudicante dell'Associazione Stampa Romana a riaprire l'istruttoria sull'esposto, ma a tale deliberazione si oppone C. deducendo una sorta di “incompatibilità ambientale” del Collegio dell'ASR, per essersi quest'ultimo già espresso sull'esposto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella riunione del 24 febbraio 2009, viste le disposizioni dello Statuto e del Regolamento federali, alla luce di prassi e consuetudine del Collegio stesso osserva che il ricorrente aveva dedotto motivi di “ricsuzione” sicuramente fondati, essendosi il Collegio dei Probiviri di Stampa Romana già pronunciato su suo ricorso. Nel caso di specie infatti, osserva il Collegio Nazionale, pur nell'impossibilità di ricsuare l'intero organo giudicante (e fermo restando il fatto, comunque, che la partecipazione di tutti i componenti alle precedenti decisioni avrebbe potuto astrattamente legittimare, *ex se*, la ricsuzione di ogni singolo membro), la devoluzione della controversia a diverso Collegio giudicante si atteggia ad imprescindibile strumento di tutela delle garanzie di difesa riconosciute ad ogni persona, nell'ottica del “giusto processo” costituzionalmente presidiato dall'art. 111 Cost..

Il diritto al regolare svolgimento della procedura dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, alla cui garanzia non era possibile provvedere con meccanismi di sostituzione delle persone

componenti il Collegio dei Probiviri di Stampa Romana, viene dunque assicurato tramite lo spostamento di competenza in favore dell'Associazione Stampa Umbra, alla stregua dei parametri positivamente individuati in ordine all'individuazione del "Foro" competente per i casi di giudizi trasferibili dalla competenza della Magistratura Ordinaria Romana.

A tale soluzione, peraltro, il Collegio perviene dopo aver respinto la tesi di una propria competenza a decidere il merito della controversia, poichè un siffatto iter avrebbe comportato la pretermissione del primo grado di giudizio dinanzi agli organi giudicanti regionali, con ciò menomandosi in misura rilevante il diritto e le concrete possibilità di difesa riconosciute al ricorrente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, dunque, decide all'unanimità che a pronunciarsi in primo grado sull'esposto debba essere il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Umbra.
(*Seduta Collegio Nazionale 24 febbraio 2009 – Presidente Acampora – Relatore Franco Mancini*)

RAPPRESENTANZA NEL COMITATO DI REDAZIONE

Massima: La giusta rappresentanza delle sedi decentrate

(*Lodo su vertenza elettorale CdR "Gazzetta del Mezzogiorno"*)

Il CdR della "Gazzetta del Mezzogiorno" ricorre contro la decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa di Puglia che in data 18/2/2009 aveva dichiarato nulla l'elezione del Comitato di Redazione ritenendo la sussistenza di "una disparità di elettorato imposta dal voto tra i redattori delle sedi decentrate e quelli della redazione centrale" e l'assenza di regole scritte.

La pronuncia del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa di Puglia riguardava un ricorso presentato dal collega della "Gazzetta del Mezzogiorno" M. P. che si basava su cinque punti: "errata composizione del corpus elettorale; disparità di elettorato fra redattori della sede centrale e delle periferiche; assenza di regole scritte; illegittimità del voto per consuetudine; falsa applicazione dell'art. 34 CNLG".

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si esprime confermando la decisione di primo grado. In particolare "ritiene necessaria la convocazione di una Assemblea secondo le modalità dettate dai regolamenti e la redazione di verbali utili alla conferma e alla ratifica di ogni decisione dell'Assemblea; sottolinea che il ricorso alla prassi è consentito, in assenza di regole scritte, ma questo dovrebbe, per buon senso, essere ratificato da specifici decreti attuativi che necessitano di approvazione collegiale; ricorda che sia per Regolamento sia in base alla sovrana Corte Costituzionale, tutti hanno pari dignità di voto e che questo principio è assolutamente inviolabile".

Il Collegio Nazionale sollecita infine "la Federazione della Stampa a provvedere ad una integrazione dell'art. 34 del CNLG per meglio precisare il contenuto dello stesso, evitando il pericolo di interpretazioni arbitrarie". "La filosofia della norma attuale – sottolinea il Collegio Nazionale – è quella di garantire una rappresentanza nel CdR alle sedi decentrate partendo dal presupposto che il numero dei giornalisti di queste sedi sia largamente minore rispetto a quello della sede centrale. La situazione dell'editoria italiana rivela in realtà uno spostamento dei numeri, portando quasi in parità le due componenti".

(*Seduta Collegio Nazionale 3 giugno 2009 – Presidente Acampora- Relatore Orietta Bonanni*)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Massima: A differenza degli enti per i quali vigono espresse clausole compromissorie, all'interno della FNSI il ricorso alla valutazione del Collegio dei Probiviri non è sostitutivo di quello all'Autorità ordinaria. In ogni caso, l'esclusivo esperimento dell'azione giudiziaria

integrale violazione dei doveri di correttezza che sono a fondamento della partecipazione associativa e giustificano l'irrogazione di una sanzione disciplinare

(Lodo su vertenza Assostampa Siciliana)

Il 22 maggio 2009 il Collegio dell'Assostampa Siciliana contestava al giornalista F. G. la violazione dell'art. 42, comma 2, dello statuto associativo, comminandogli la sanzione della sospensione di sei mesi, per avere adito l'autorità giudiziaria ordinaria prima ancora di ricevere il parere dell'organo probivirale.

Investito del problema, il Collegio Nazionale conferma il provvedimento, in recepimento anche del parere legale fornito dall'avvocato Bruno Del Vecchio a seguito del seguente quesito "...un iscritto alla FNSI se ricorre alla Magistratura ordinaria deve essere necessariamente sanzionato in quanto viene meno al *Patto federativo* - tipo clausola compromissoria in vigore per gli iscritti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio - oppure no, in quanto esercita un diritto costituzionalmente garantito?".

L'opinione espressa dal legale e fatta propria dal Collegio Nazionale si fonda sulla portata dell'art. 42, numero 2, dello Statuto dell'Associazione Siciliana, che prevede che "il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la sua giurisdizione su tutti gli iscritti dell'Associazione Siciliana della Stampa... Appartiene alla (sua) competenza... 2) giudicare le controversie tra gli iscritti...". Violando tale norma per non avere coinvolto l'organo di giustizia interna e promosso solo l'azione giudiziale, il collega è incorso in un comportamento non conforme alle regole di correttezza professionale e lesivo del prestigio dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

La legittimità delle sanzioni comminate dal Collegio Regionale non contrasta con il diritto - costituzionalmente garantito - a rivolgersi alla magistratura ordinaria allorquando si ritengano violati i propri diritti. Vero è, infatti, che l'iscritto può:

- rivolgersi ai probiviri e non alla giustizia ordinaria;
- esperire entrambe le azioni;
- adire esclusivamente l'autorità giudiziaria.

Tra le due azioni - come ha sottolineato l'avv. Del Vecchio - intercorre un rapporto di piena autonomia e non ricorrono le procedure compromissorie previste da altri organismi in espressa sostituzione della giurisdizione ordinaria: ma ciò non toglie che laddove, come nel caso in esame, il giornalista si appelli unicamente alla giustizia ordinaria, venga meno ai doveri di correttezza associativa, che impongono di demandare la soluzione delle controversie all'organo probivirale.

(Seduta Collegio Nazionale 16 febbraio 2010 - Presidente Acampora - Relatore Amerigo De Peppo).

LICENZIAMENTO

Massima: Costituisce condotta sanzionabile con la radiazione il licenziamento che, a prescindere dalle formali motivazioni dello stesso, sia sostanzialmente imputabile all'avvenuto esercizio del diritto di sciopero da parte dei giornalisti. La mancata specificazione della motivazione, da parte del Collegio Nazionale, del provvedimento di rigetto dell'impugnativa avverso le sanzioni comminate in primo grado, è da intendersi nel senso di una integrale condivisione delle ragioni del Collegio regionale la cui decisione sia stata oggetto di gravame.

(Lodo su licenziamenti)

Con esposto del febbraio 2007, vari giornalisti si rivolgono al Collegio dei Probiviri dell'ASR in riferimento al licenziamento comminato da una emittente privata televisiva in seguito ed a cagione - a parere dei ricorrenti - della partecipazione allo sciopero nazionale del 18 e del 19

dicembre 2006, decisa dopo la costituzione di una rappresentanza sindacale interna. Nell'esposto, inoltre, si censura una serie di condotte asseritamente realizzate dal direttore della testata e dal fratello di questi. In particolare, affermano i ricorrenti, la mancata osservanza degli orari di lavoro così come previsti dal CNLG, l'inadeguatezza delle retribuzioni e la circostanza che spesso le stesse non fossero accompagnate dalle buste paga; lamentano, inoltre, l'impiego dei redattori in una serie di mansioni estranee all'attività giornalistica.

Ascoltato dal relatore del procedimento, B. D. V. precisa come la sua posizione fosse del tutto estranea alla testata in argomento, e che comunque – tra le altre cose – i licenziamenti del dicembre 2006 erano del tutto avulsi da ogni considerazione in ordine allo sciopero dei giorni 18 e 19, dovendosi invece ricondurre gli stessi alla decisione assembleare di avvalersi del lavoro dei soli soci della cooperativa. Conclude, altresì, sostenendo che agli interessati era stata data l'opportunità di entrare nella cooperativa.

I ricorrenti, anch'essi ascoltati dal relatore Nicola Graziani, confermano il contenuto dell'esposto precisando che, nonostante le loro insistite richieste di prendere visione del verbale dell'assemblea in oggetto (alla quale ammettono ci fosse un riferimento nelle lettere di licenziamento), questo non era mai stato messo a loro disposizione. Con riferimento all'estraneità di B.D.V. alla gestione della testata, affermano come la situazione fosse tale solo formalmente, svolgendo egli, di fatto, un ruolo di indirizzo e controllo del lavoro. Non è stato possibile, invece, ascoltare il fratello, a causa del mancato ritiro da parte di questi della raccomandata di convocazione.

All'esito dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana commina la sanzione della radiazione, in virtù del principale capo di imputazione rappresentato dal licenziamento dei colleghi che avevano partecipato allo sciopero dei giorni 18 e 19 dicembre. Il Collegio Regionale, infatti, pur riconoscendo che le lettere di licenziamento esponessero la data del 15 dicembre, e dunque fossero anteriori allo sciopero, evidenzia come le stesse fossero state consegnate esattamente il giorno successivo all'azione sindacale; particolarmente grave, poi, viene valutato il licenziamento del delegato dell'ASR, in violazione dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Avverso i provvedimenti di radiazione, i sanzionati interpongono ricorso innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI, ma le sanzioni sono state confermate pur senza una specifica motivazione al riguardo.

Successivamente, in data 16 febbraio 2010, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri chiarisce come la mancata motivazione fosse da interpretarsi, con ogni evidenza, come un'integrale condivisione delle ragioni che avevano sorretto la decisione di prime cure.

(Seduta Collegio Nazionale 6 novembre 2007 - Presidente Acampora – Relatore Gisfrido Venzo)

AZIONE DISCIPLINARE

Massima: Il mancato rispetto dei termini prescrizionali, relativi all'esercizio dell'azione disciplinare, costituisce causa di annullamento delle sanzioni eventualmente comminate all'esito del procedimento inficiato da tale irregolarità.

(Lodo sulla prescrizione dell'azione disciplinare)

Avverso i provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei Probiviri dell'Assostampa di Sicilia, G. M, L. M. e G. L. esperiscono impugnativa dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla base delle sanzioni comminate vi è una serie di condotte asseritamente superficiali, o *tout court* caratterizzate da una carenza di controllo, in ordine ad alcuni aspetti di gestione contabile di una Sezione siciliana.

In particolare, si imputa a G.L. l'essere venuto meno ai doveri minimali di vigilanza imposti dal suo ruolo, avendo egli provveduto ad effettuare un pagamento senza aver verificato, con la dovuta diligenza, se lo stesso fosse o meno giustificato; anche a L.M. si contesta il mancato controllo sulle motivazioni del pagamento effettuato nei confronti di G. M., oltre alle forme ed i toni utilizzati in alcune dichiarazioni (alcune delle quali poi rilanciate dall'Ansa) ed al momentaneo "appoggio" di alcune somme di pertinenza della Sezione su proprio conto corrente personale; a G. M., infine, viene addebitato un atteggiamento, in alcune circostanze, caratterizzato da superficialità ed approssimazione, in particolar modo con riferimento alla mancata approvazione, nei modi e nei tempi previsti, di alcuni bilanci.

Le valutazioni del relatore del Collegio Nazionale dei Probiviri evidenziano, tuttavia, una serie di elementi idonei a supportare l'annullamento delle sanzioni inflitte ai tre giornalisti. All'esito dell'istruttoria, ed in particolare delle dichiarazioni di G. M. e del tesoriere dell'Assostampa locale, emerge infatti l'avvenuta approvazione dei bilanci relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, il cui verbale era stato successivamente rinvenuto dal tesoriere. Proprio nel verbale in oggetto, peraltro, si acclara il debito della Sezione nei confronti del giornalista, in forza di alcune somme da questi anticipate, e ciò legittima l'avvenuta erogazione da parte dell'allora segretaria a parziale ristoro delle spese sostenute da G. M. Venuto meno il fondamento delle censure relative a tali aspetti, il relatore sottolinea come di mera leggerezza si debba parlare in ordine al momentaneo "appoggio" sul proprio conto corrente, da parte della segretaria, di somme di pertinenza della Sezione sicula. Nei ricorsi, ad ogni modo, si sottolinea come il Collegio Regionale avesse disatteso i termini di prescrizione previsti, per l'esercizio dell'azione disciplinare, dallo Statuto dell'Associazione Siciliana della Stampa, e ciò a cagione del combinato disposto di cui agli artt. 44 e 45 dello Statuto in parola, in virtù del quale l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere promossa entro sessanta giorni dal fatto integrante l'asserita violazione, altresì prevedendo un obbligo di tempestiva informazione dell'avvenuto avvio dell'azione disciplinare stessa.

Proprio in considerazione del menzionato vizio procedurale, dunque, il Collegio Nazionale dei Probiviri accoglie i ricorsi degli oppositori e, per l'effetto, **rimforma** la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Siciliana.

(Seduta Collegio Nazionale 6 dicembre 2005 - Presidente Acampora – Relatore Amerigo De Peppo)

COMPETENZE DEI PROBIVIRI

Massima: Il Collegio Nazionale dei Probiviri può formulare pareri soltanto nelle specifiche materie di cui all'art. 30 comma C. Al di fuori di tali fattispecie, è organo di appello che, in quanto tale, non può anzi anticipare giudizi su controversie che devono seguire il loro rituale percorso.

(Lodo "Il Giorno")

A seguito dell'esposto inviato, in data 25 giugno 2005, dal giornalista M. C., il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti commina la sanzione della sospensione di un mese al giornalista G. G., e di tre mesi ai giornalisti M. M. e R. V., per non avere questi aderito allo sciopero proclamato nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale della categoria, e stante la loro iscrizione al relativo sindacato.

Nell'ambito della controversia, emerge – anche a seguito delle audizioni e delle linee difensive dei giornalisti interessati al procedimento – che l'uscita del quotidiano (Il Giorno) dipendeva, attesa la complessa struttura organizzativa del gruppo editoriale, anche da realtà territoriali diverse da quella lombarda, con la conseguenza che anche un'eventuale adesione allo sciopero, da parte di tutti i giornalisti della Lombardia, non avrebbe comunque impedito la regolare uscita del giornale. Dal

che il Collegio dei Probiviri dell'ALG invita il Collegio Nazionale dei Probiviri a fornire un parere sulla questione.

Il Collegio Nazionale osserva che la richiesta, così come formulata, non può essere racchiusa nelle competenze di cui all'art. 30 comma C dello Statuto FNSI, in forza del quale i Probiviri possono “formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorchè non proposte in primo grado”. Il Collegio ha pertanto deciso di non potere anticipare alcun giudizio su una vicenda di cui, ove mai, avrebbe potuto essere investito soltanto in grado di appello e dietro specifica impugnativa della decisione dell'organo di primo grado.

(Seduta Ufficio di Presidenza 21 febbraio 2007)

DIRITTI E DOVERI DEL GIORNALISTA

Parere del Collegio Nazionale dei Probiviri

(3.2.1993 Presidente Giancarlo Favret)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, riunito in seduta straordinaria, ha esaminato la questione dell'etica professionale in relazione a recenti episodi di cronaca e alle polemiche e a successive iniziative parlamentari tendenti a limitare – quando non addirittura ad annullare – la libertà giornalistica di informare l'opinione pubblica, in maniera tempestiva e piena, su inchieste giudiziarie che in questi ultimi tempi hanno assunto una valenza anche criminal-politica. Il Collegio ha espresso questo parere in base all'articolo 30 (comma C) dello Statuto federale, anche su sollecitazione scritta dal presidente della FNSI, Vittorio Roidi.

In questi ultimi tempi, in Italia, alcuni drammatici episodi hanno acceso il dibattito sulle regole che devono guidare il lavoro dei giornalisti nella diffusione delle notizie soprattutto se coperte dal cosiddetto segreto istruttorio o meglio segreto di indagine. In questo contesto, l'accostamento strumentale di servizi giornalistici e di suicidi di indagati è parsa abile e dialettica occasione per suscitare nell'opinione pubblica consensi in favore di provvedimenti restrittivi – o addirittura negatori – della libertà di stampa. È stato sostenuto infatti che il rispetto per la persona umana, per il cittadino sottoposto ad indagine, dovesse comportare il silenzio assoluto su sospetti di reati finchè non fossero provati con sentenze addirittura passate in giudicato: quindi con dilazione di anni, considerati i tempi della giustizia nel nostro Paese. Tale argomentazione ha visto particolarmente impegnati esponenti del Governo e del mondo politico anche attraverso disegni di legge che prevedono le bocche cucite e le manette ai polsi per i giornalisti trasgressori: ultimo, in ordine di tempo, quello del Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, che intende imporre ai giornalisti di rivelare le fonti delle notizie e ciò anche in aperto contrasto con le leggi vigenti (art.2 Legge 3-2-'63 n.69 e art. 200 Cpp). La “campagna” è venuta a coincidere, temporaneamente con gli sviluppi più clamorosi sulla inchiesta “mani pulite”, dopo anni ed anni di disinteresse della classe politica sugli aspetti formativi e qualificanti della professione giornalistica. E ciò obiettivamente è sospetto. Anzi legittima la tesi che “problemi morali” e sbandierate tutele sui diritti degli indagati celino in realtà solo un tentativo di regolamento di conti coi giornalisti impegnati a fare il loro mestiere e soprattutto di indebita conquista di immunità di fronte ad un'opinione pubblica privata del diritto di conoscere anche le degenerazioni del potere. Infatti se si mettesse in atto il ventilato divieto, si darebbe potenzialmente vita ad una autentica forza mafiosa di chi, al riparo da ogni denuncia giornalistica non solo potrebbe continuare nella mala-gestione della politica affare, ma addirittura occupare il Palazzo senza ostacoli.

Il discorso non cambia quando si affrontano anche le pesanti interferenze antistampa delle lobbies economiche, delle associazioni criminali, delle logge occulte o di altri gruppi di pressione. In questo quadro è imperativo deontologico e comportamentale, oltre che civile, del giornalista opporsi ad intrusioni esterne strumentali, falsamente liberali sostanzialmente liberticide, altamente

lesive della autonomia della stampa e del diritto dei cittadini ad essere informati. Contemporaneamente però gli operatori dell'informazione devono acquistare maggiore coscienza della necessità di esercitare, con coraggio ed impegno responsabile, la loro professione. Le notizie sono dovute. Gli scoop sono componenti fisiologiche della comunicazione. Non così le false illazioni e le spettacolarizzazioni del privato. Così appare più che opportuno metter in discussione le vecchie regole sulla presunta illimitatezza di ogni diritto di cronaca (soprattutto nei confronti dei minori e dei soggetti deboli) per la creazione di una nuova cultura del rispetto civile che non significa "silenzio" ma cosciente rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente nuocciano ai singoli cittadini, ovviamente senza compromettere la completezza dell'informazione. E in questa direzione si sono già da tempo incamminate le "Carte" di Treviso, di Parma, della Rai, i codici comportamentali di alcune redazioni, l'allegato all'ultimo Contratto di lavoro con il riferimento alla Convenzione ONU del 1989. Contemporaneamente è maturata nella categoria giornalistica l'esigenza di coinvolgere in questa linea gli editori (che non possono gestire spregiudicatamente ogni notizia per solo fine di vendita o di audience) e l'Ordine professionale (che deve riappropriarsi pienamente la sua funzione di giudicare i giornalisti così confermando la propria validità anche morale di fronte all'attacco che gli viene portato dai politici). Da parte sua, la FNSI ha recentemente costituito il Comitato dei Garanti per la tutela dei bambini coinvolti direttamente o indirettamente in fatti di cronaca e, con l'ordine del giorno del 22 dicembre scorso, ha preso impegno per un Codice di autoregolamentazione e per una "Carta" dei doveri cui si devono dare rapida stesura e applicazione. Le regole dunque esistono e deve essere ancora più evidente la volontà politica generale di applicarle: a cominciare dagli organismi rappresentativi della categoria.

In questa prospettiva i giornalisti sono tenuti a collocarsi, respingendo indebite interferenze esterne che, fra l'altro, tendono ad alterare il rapporto fra potere istituzionale e funzioni di controllo.

Lo stesso Garante per l'Editoria peraltro, pronunciandosi sulla stampa che rifletta la società del tempo, esprime la convinzione che non si tratta tanto di modificare le regole quanto di ristabilire un giusto equilibrio nei rapporti tra l'informazione dei soggetti sociali.

Contestualmente questo Collegio ricorda le parole del Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di fine anno, a proposito della libertà di stampa e della correttezza deontologica nell'espletamento dell'attività giornalistica. "In uno Stato democratico e di diritto – ha detto Oscar Luigi Scalfaro – il giudizio politico è del Parlamento... il giudizio è della libera stampa che esprime valutazioni, che interpreta, dà consigli, critica, come è diritto e dovere della stampa di un Paese democratico: ma la stampa deve rispettare la dignità della persona e non può mai emettere sentenze. Questo è il dovere del giudice... i processi storici li fa la storia. A ciascuno il suo".
(*Relatori Santini e Missigoi*).

COMPETENZA IN MATERIA DEONTOLOGICA

Parere del Collegio nazionale dei Probiviri

(27.4.2005 – Presidente Romolo Acampora)

Con riferimento alla richiesta di parere avanzata al Collegio nazionale dei Probiviri della FNSI dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana in data 16 luglio 2004 (prot.n.5750) "circa la competenza del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana ad aprire un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 34 dello Statuto dell'ASR da parte del

Presidente che ometta o sospenda la comunicazione agli interessati di provvedimenti del Collegio dei Probiviri”, si osserva in via preliminare che:

- l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa danno vita a due organizzazioni distinte e autonome l'una dall'altra, disciplinate ciascuna da un proprio ordinamento e per ciò stesso destinate ad operare su piani differenti e niente affatto interferenti l'uno sull'altro; per cui in via ipotetica nulla impedisce che il medesimo comportamento del giornalista possa essere valutato distintamente dagli organi disciplinari sia dell'Ordine che della FNSI e successivamente sanzionati sia dall'uno che dall'altra ove i rispettivi ordinamenti lo prevedano. Ciò non diversamente da quanto nell'ordinamento giuridico generale può verificarsi per fattispecie sanzionate sia penalmente che disciplinarmente. Tanto più che, se l'iscrizione all'Ordine è obbligatorio per legge, l'iscrizione alla Federazione è frutto di una scelta volontaria del giornalista e quindi nel suo potere di autodeterminazione ed implica necessariamente l'accettazione delle regole che integrano l'ordinamento della Federazione stessa.

- le Associazioni regionali e interregionali di stampa, che nel 1908 si unirono nella Federazione nazionale della stampa italiana hanno espresso “la volontà dei giornalisti di concepire il Sindacato unitario come sede naturale di rappresentanza e di tutela dell'esercizio professionale”, come si esprime il Patto federativo in premessa allo Statuto della FNSI;

- diritti e doveri del giornalista nell'esercizio della professione sono richiamati espressamente all'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine (legge 3 febbraio 1963 n. 69);

- principi e doveri sono ancora precisati nel Codice deontologico (Carta dei doveri del giornalista) sottoscritto con forza di legge dai rispettivi Consigli nazionali dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa nel 1993.

A questi richiami di deontologia complessiva fanno seguito altre norme per garantire correttezza e rapporti di trasparenza fra informazione e pubblicità. Così è per il Protocollo siglato a Roma il 14 aprile 1988 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dalla Federazione della Stampa e dalle Organizzazioni dei pubblicitari e delle relazioni pubbliche. A ciò si aggiunge una copiosa giurisprudenza ordinistica di decisioni e di orientamenti presi sia in ambito regionale che in sede di Consiglio nazionale.

La materia, a conferma della sua fondatezza, vanta anche un riferimento preciso, per la vicenda che ci riguarda, nello Statuto dell'Associazione Stampa Romana, che all'art. 2 (comma 6) prevede la difesa e la tutela della “trasparenza dell'informazione e (della) dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l'applicazione di un corretto rapporto tra pubblicità e informazione”.

Pare evidente che nel caso in esame — pur in presenza dei citati riferimenti di legge che chiamano in causa direttamente l'Ordine per quanto riguarda la tutela deontologica — il Collegio Nazionale dei Probiviri, in quanto organo della FNSI, non può che operare nel rispetto delle carte associative.

Questo Collegio rileva inoltre che l'esistenza di norme e di Carte che demandano la materia deontologica all'Ordine dei Giornalisti, non esclude la possibilità di intervento da parte di un Sindacato che all'interno del proprio Statuto abbia previsto la tutela anche in una materia specifica attinente alla deontologia. D'altronde l'art. 29 dello Statuto della ASR parla di “funzione disciplinare in merito al loro comportamento non conforme alla correttezza professionale” e l'art. 30 dello Statuto federale al comma c recita “formulare pareri su questioni di indole morale e di etica professionale”.

Del resto le regole statutarie di un'Associazione — in questo caso di un Sindacato - che prevedano la tutela in materia deontologica prendono forza proprio a fronte della convinzione di questo Collegio che la deontologia sia un valore talmente fondante della professione giornalistica da poter avere pari dignità e valenza di eventuali norme che stabiliscano la titolarità della tutela deontologica in capo all'Ordine come soggetto prevalente (prevalente, appunto, ma non unico). Ciò riferito agli obiettivi primari di una professione che intenda raggiungerli con ogni mezzo lecito possibile, valido se del caso anche oltre la prassi consolidata.

Il Collegio Nazionale non riesce a comprendere per quale motivo la possibilità di raggiungere quell'obiettivo (cioè il rispetto della deontologia) possa essere invalidata da un'eventuale diversa interpretazione che si volesse dare a uno Statuto sindacale non riconoscendogli pari dignità di una legge ordinistica. Statuto che, tuttora in vigore, prevede la tutela deontologica applicata in questo specifico caso.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI ritiene infatti estremamente positivo e di alto profilo deontologico che un'Associazione basata sull'adesione volontaristica, qual è un Sindacato, assuma fra i propri obblighi statutari un principio di difesa della correttezza dell'informazione ancorché desumendola da altri ambiti, risultando così un appoggio alla legge ordinistica alla quale viene attribuita in questo modo maggior forza per un corretto esercizio professionale al quale non può non riconoscersi un inevitabile impatto sociale. Un giornalista infatti si pone in ogni caso come soggetto che incide notevolmente sull'opinione pubblica e ciò a prescindere dall'appartenenza o meno a un Sindacato.

Il Collegio ritiene in altre parole che le norme di Statuto tuttora in vigore non possano essere invalidate da successivi protocolli fintanto che un Congresso straordinario non ne deliberi la modifica o la decadenza.

Tutto ciò considerato, appare incomprensibile al Collegio Nazionale dei Probiviri il conflitto (oltretutto nei termini e nei toni perentori in cui si è espresso) fra due organi della stessa Associazione stampa che sostengono per loro natura gli stessi obiettivi. Appare incomprensibile che il Presidente dell'Associazione Stampa Romana metta in discussione una decisione autorevole, poiché il ruolo dei Probiviri di un Sindacato chiamati alla vigilanza è ampiamente codificato, tanto che diventa conseguente il considerarli soggetti autonomi e indipendenti per consentire loro libertà di giudizio a garanzia di decisioni obiettive ed equidistanti. Autonomia peraltro sancita da uno Statuto di cui il Presidente della stessa Associazione deve ritenersi garante (art.15 comma 1, Statuto ASR).

Il fatto che il Presidente dell'ASR non abbia dato corso ad un obbligo di Statuto, in attesa di un parere di merito sui contenuti della decisione oggetto della comunicazione stessa — nel caso specifico una sanzione — appare a codesto Collegio non coerente con lo spirito che regola la nostra vita associativa e professionale.

A giudizio di questo Collegio nazionale non v'è dubbio sulla competenza del Collegio dei Probiviri dell'ASR in materia, in forza dell'art. 29 dello Statuto, dove viene richiamata espressamente la “funzione disciplinare in merito al comportamento non conforme alla correttezza professionale”.

L'art. 2 del medesimo Statuto prevede, tra i compiti della ASR, quello di “difendere e tutelare la trasparenza dell'informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l'applicazione di un rapporto corretto tra pubblicità e informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche”.

Quanto all'interpretazione del ruolo del Presidente di un'Associazione in ordine ai provvedimenti adottati dal Collegio probovirale, lo Statuto della ASR all'art. 34 comma 2 recita “il Presidente dell'Associazione è tenuto a dare notizia del provvedimento all'interessato”.

L'espressione è perentoria ed esclude ogni facoltà di valutazione di merito che, oltretutto, se ammessa, verrebbe ad incidere inammissibilmente sulla titolarità elusiva del potere disciplinare in capo al Collegio dei probiviri e sull'indipendente esercizio di quel potere. Altresì non vi è dubbio sull'autonomia del Collegio (art. 25 Statuto ASR “il Collegio è organo deliberante, autonomo ed indipendente”) ribadita dall'art. 28 dello Statuto federale (“il suo operato è insindacabile”).

Nell'ambito della FNSI e delle Associazioni regionali è quindi sancita — come prevede la Costituzione della Repubblica nel rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario — l'indipendenza degli Organi probovirali dall'Esecutivo cui spetta l'obbligo di notificarne e farne rispettare le sanzioni comminate agli iscritti.

In conclusione il Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI ritiene che il Collegio dei Probiviri della ASR sia competente “ad aprire un procedimento disciplinare per violazione dell'art.

34 dello Statuto associativo da parte del Presidente che ometta o sospenda la comunicazione agli interessati di provvedimenti del Collegio medesimo”.

(Relatori Romolo Acampora e Antonio Cembran)